



COMUNE DI
PIETRAMONTECORVINO

PROVINCIA DI FOGGIA

**REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DEI PASSI
CARRABILI**

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 27/09/2010

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI PASSI CARRABILI

INDICE

- Art. 1 - Contenuto del Regolamento**
- Art. 2 - Definizione di passo carrabile**
- Art. 3 - Autorizzazione alla costruzione**
- Art. 4 – Diniego di autorizzazione**
- Art. 5 - Ufficio Comunale competente**
- Art. 6 – Spese**
- Art. 7 - Formalità del provvedimento di autorizzazione**
- Art. 8- Canone**
- Art. 9 - Riconoscimento del passo carrabile**
- Art. 10 - Passo carrabile di accesso a più proprietà**
- Art. 11 - Modalità di presentazione istanza per apposizione segnaletica su passi carrabili**
- Art. 12 - Prescrizioni ed Osservazioni**
- Art. 13 - Spazio fronte passo carrabile**
- Art. 14 – Concessioni a titolo gratuito**
- Art. 15 – Sanzioni**
- Art. 16 - Rinvio - Entrata in vigore**

Art. 1

Contenuto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione di nuovi passi carrabili, nonché l'autorizzazione all'apposizione della prevista segnaletica per quelli già costruiti in possesso dei prescritti requisiti, ad integrazione ed esecuzione della normativa in materia prevista dal vigente Codice della Strada (D. Lgs nr. 285 del 30/04/1992) e dal relativo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992).

Art. 2

Definizione di passo carrabile

1. Si intende per passo carrabile quel manufatto, costituito generalmente da listoni di pietra marmo od altri materiali o da appositi intervalli lasciati sui marciapiedi o sulla strada, che consente l'accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli (art. 3, co. 1, punto "37" del vigente Codice della Strada).

Art. 3

Autorizzazione alla costruzione

1. Sulle strade di proprietà comunale e nei tratti di strada provinciali correnti nell'interno del centro abitato, senza il previo nulla-osta della Provincia e senza la preventiva autorizzazione del Comune, non possono essere costruiti nuovi passi carrabili, né possono essere apportate trasformazioni o variazioni a quelli esistenti, né può essere autorizzata l'apposizione della prevista segnaletica per quelli già costruiti in possesso dei prescritti requisiti.
2. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi a costruire.
3. I passi carrabili già autorizzati ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono essere regolarizzati in conformità alle nuove prescrizioni del presente regolamento, ove necessario.

4. Le autorizzazioni di cui al presente articolo sono rilasciate nel rispetto delle vigenti normative (nazionali e locali) in materia edilizia ed urbanistica, nonché delle disposizioni di cui al Codice della strada e relativo Regolamento di Esecuzione senza pregiudizio dei diritti di terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere autorizzate.
5. Per i passi carrabili esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'art. 22, comma 2 del codice stesso, possono autorizzarsi, caso per caso, previo parere dei competenti uffici comunali e provinciali (ove ne ricorrano le circostanze), per le strade Comunali e nei tratti di strada provinciali correnti nell'interno dei centri abitati, previo nulla-osta dell'ente proprietario della strada, distanze inferiori a quelle fissata dal comma 2, lett. "a" dell'art. 46 del predetto Regolamento di esecuzione.

Art. 4

Diniego di autorizzazione

1. Il comune può negare l'autorizzazione ai passi carrabili quando ciò comporti pregiudizio per la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale, ovvero per motivi di pubblico interesse.

Art. 5

Ufficio Comunale competente

1. Competente alla istruttoria delle domande ed al rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 è l'Ufficio Tecnico comunale, previo parere dell'Ufficio di Polizia Municipale.
2. Le domande dirette a conseguire le autorizzazioni in questione devono essere corredate dalla prescritta documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo ed istruttoria.

Art. 6

Spese

1. Per ogni domanda, in caso di accoglimento, le spese occorrenti per l'acquisto del pannello (da effettuarsi presso l'Amministrazione Comunale per esclusive ragioni di uniformità di segnaletica sull'intero territorio) saranno poste a carico esclusivo del richiedente nella misura degli importi risultanti dal prezzario ufficiale in vigore di cui all'ultima gara effettuata da questo Comune per la segnaletica verticale ed orizzontale. Il versamento sarà effettuato mediante deposito preventivo presso la tesoreria comunale e/o a mezzo conto corrente postale intestato al Comune di Pietramontecorvino.

Art. 7

Formalità del provvedimento di autorizzazione

1. I provvedimenti di autorizzazione di cui al presente regolamento devono in ogni caso indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo di cui al successivo articolo 7, nonché la durata (ove prevista), che non potrà comunque eccedere gli anni 29 (ventinove) secondo le prescrizioni imposte dall'art. 27, co. 5 del vigente Codice della strada.
2. Le autorizzazioni possono essere revocate o modificate in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale senza obbligo per il Comune di corrispondere al titolare dell'autorizzazione stessa alcun indennizzo. La revoca dà diritto alla restituzione, senza interessi, dell'eventuale cauzione pagata in anticipo.
3. In caso di revoca, di scadenza o decadenza dell'autorizzazione, sarà obbligo del titolare rimettere in pristino l'originario stato dei luoghi, a proprie cure e spese, nel termine che gli sarà assegnato dal competente Ufficio comunale. In caso contrario, si provvederà d'ufficio con onere a carico del titolare stesso.

Art. 8

Canone

1. Ogni passo carrabile (pregresso e nuovo) sarà assoggettato al Canone per l'occupazione del suolo pubblico (c.d. "C.O.S.A.P.") che sarà dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponderà un'obbligazione tributaria autonoma commisurata alla superficie occupata e si applicherà sulla base delle tariffe in vigore.
2. La superficie da utilizzare come base per il calcolo del canone sarà quella risultante dall'apertura dell'accesso (larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si da accesso) per la profondità di un metro lineare "convenzionale" arrotondata al mq. superiore.
3. Il canone non sarà dovuto per i passi carrabili posti a filo e/o raso con il manto stradale, quando manchi un'opera visibile, che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico. Su richiesta dei proprietari degli accessi a raso e tenuto conto delle esigenze di viabilità si potrà rilasciare l'autorizzazione di passo carrabile utilizzando come base per il calcolo quella risultante dall'apertura dell'accesso (larghezza del passo misurata sul fronte dell'edificio o dell'area ai quali si da accesso) per la profondità di 1 metro lineare convenzionale.

Art. 9

Riconoscimento del passo carrabile

1. Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale previsto dalla vigente normativa.
2. Il segnale in questione è fornito dall'Ufficio Tecnico comunale, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a titolo di rimborso spese nella misura degli importi risultanti dal prezzario ufficiale in vigore di cui all'ultima gara effettuata da questo Comune per la segnaletica verticale ed orizzontale. Il versamento è effettuato mediante deposito preventivo presso la tesoreria comunale.

Art. 10

Passo carrabile di accesso a più proprietà

1. Nel caso che più proprietà si servano di un unico passo carrabile, il canone relativo, quando dovuto, e gli altri oneri, sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari.

Art. 11

Modalità di presentazione istanza per apposizione segnaletica su passi carrabili

1. La domanda redatta su apposito modello (in allegato "A"), in regola con l'imposta di bollo, deve essere presentata completa di tutti i dati ed i documenti richiesti presso l'Ufficio Tecnico comunale e dovrà essere corredata da:
 - 1) Marca da bollo da € 14,62 da apporre sul titolo autorizzatorio finale;
 - 2) Autorizzazione del condominio (copia dell'ultimo verbale di assemblea) se vengono investite aree condominiali;
 - 3) Idonea relazione tecnica asseverata attestante la regolarità edilizia del fabbricato ed il relativo accesso carrabile nonché la destinazione d'uso del locale o dell'area interessata.(Tutti gli elaborati dovranno essere firmati da un tecnico regolarmente iscritto all'albo).

Art. 12

Prescrizioni ed Osservazioni

1. La costruzione dei nuovi passi carrabili, nonché l'autorizzazione all'apposizione della prevista segnaletica per quelli (passi carrabili) già costruiti in possesso dei prescritti requisiti, è autorizzata nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente, nonché della normativa del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli

- c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. I suddetti requisiti, in ogni caso, rappresenteranno oggetto di apposito vaglio e, se necessario, di parziale deroga ove (in sede di sopralluogo tecnico eseguito dal personale di vigilanza) ciò si renda cogente per consentire la fruizione di passi carrabili relativi ad immobili non di nuova costruzione e, comunque, ubicati all'interno del centro storico.

Art. 13

Spazio fronte passo carrabile

1. Allorquando le ridotte dimensioni della carreggiata impediscono l'ordinaria attività di ingresso/uscita dai passi carrabili (indipendentemente se da realizzarsi o già costruiti ed in possesso dei prescritti requisiti), gli interessati possono fare richiesta finalizzata ad impedire la sosta nello spazio antistante il passo carrabile.
2. La concessione e la dimensione di tali spazi saranno, comunque, oggetto insindacabile degli organi preposti al controllo.
3. Se la richiesta dello spazio in esame è autonoma, dovranno essere corrisposti gli oneri secondo le modalità indicate nell'art. 7, co. 2 del presente regolamento.
4. Resta inteso che le spese per la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale, saranno a carico del richiedente.

Art. 14

Concessioni a titolo gratuito

1. Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezione fatta per gli uffici della Pubblica Amministrazione, gli uffici giudiziari, le sedi delle forze dell'ordine, le associazioni di volontariato e i portatori di handicap che dovranno comunque produrre istanza di concessione a titolo gratuito.

Art. 15

Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato, sono punite ai sensi del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92, artt. 22, 26 e 27) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992, art. 46).

Art. 16

Rinvio - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione dello stesso.
2. Quanto disciplinato con il presente regolamento, automaticamente comporterà la modifica e/o adeguamento di altri regolamenti comunali, ove disciplinanti materie analoghe a quelle specificatamente normalizzate con il presente atto.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente in materia.

ALLEGATO “A”

(FAC - simile per richiesta passo carrabile)

Marca da Bollo
Da € 14,62

**All’Ufficio Tecnico
del Comune di Pietramontecorvino**
P.zza Martiri del Terrorismo, nr. 1
C.A.P. 71010 Pietramontecorvino (FG)

RICHIESTA DI REALIZZAZIONE “PASSO CARRABILE”

Il/la sottoscritto/a

nato/a Prov., il

residente in Via/Piazza nr.

codice fiscale nella sua qualità di

in applicazione della vigente normativa nazionale e locale, con particolare riguardo al disposto dell’art. 22, co. 1 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada) e successive modifiche e integrazioni;

CHIEDE

l’**autorizzazione per la realizzazione del “PASSO CARRABILE”**

il **divieto della sosta nello spazio antistante**

per l’accesso a: fabbricato garage

terreno altro (indicare la natura):

ubicato in Via/Piazza..... nr.

entro il “centro abitato” **fuori** dal “centro abitato” di tipologia: ”a raso” “sfalsato”

A tale fine, unisce alla presente apposita documentazione tecnica composta da **(N. B. la documentazione che segue non è necessaria in caso di richiesta esclusiva di divieto di sosta nello spazio antistante il passo carrabile già esistente. In tali casi sarà sufficiente produrre in copia l’autorizzazione al passo carrabile):**

- 1) Autorizzazione del condominio (es. copia dell’ultimo verbale di assemblea) se vengono investite aree condominiali;
- 2) Idonea relazione tecnica asseverata attestante la regolarità edilizia del fabbricato ed il relativo accesso carrabile nonché la destinazione d’uso del locale o dell’area interessata;
- 3) Copia della licenza di costruzione o abitabilità ed eventuale licenza di esercizio.
- 4) Dichiarazione di accettazione delle prescrizioni previste dai vigenti regolamenti comunali, Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione.

Il sottoscritto dichiara di esentare il Comune da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e di impegnarsi a sostenere tutte le spese previste (oltre che da eventuali fonti normative locali e nazionali in materia tributaria varia) per il sopralluogo tecnico e l’istruttoria in ogni caso (indipendentemente dall’esito dell’istanza ed all’atto del deposito della stessa), nonché per l’apposizione dell’apposito pannello segnaletico in caso di accoglimento della presente nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Comunale per la concessione dei passi carrabili.

Luogo e data

Firma

Con la sottoscrizione si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 e s. m. e i. (legge tutela privacy).

Dichiarazione di accettazione delle prescrizioni previste dai vigenti regolamenti comunali, Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione, per richiesta realizzazione passo carrabile.

Prescrizioni

Art. 22 Codice della Strada (Accessi e diramazioni)

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada, non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi e fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuali con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
- ...
11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **centoquarantatre/00** a euro **cinquecentosettantatre/00**. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.
12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro **trentacinque/00** a euro **centoquarantatre/00**.

Art. 46 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (Art. 22 Cod. Str.)(Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile)

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente.
2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
 - a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
 - b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;
 - c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.
3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3. comma I, punto 37) del codice (*accesso ad un'area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli*), rientrino nella

definizione dell'articolo 44, comma 4. del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, (*Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.*) nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalalo con l'apposito segnale ... In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo 507/93.

- 4, Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

...

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.

Art. 46 Regolamento per l'esecuzione del Codice della Strada (Art. 39 Cod. Str.) (Segnale PASSO CARRABILE)

Indica la zona per l'accesso dei veicoli alle proprietà laterali, in corrispondenza della quale vige, in permanenza, il divieto di sosta, ai sensi dell'articolo 158 del codice della strada... L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione. Di norma il segnale è installato in posizione parallela all'asse della strada e può essere applicato su porte o cancelli.

La presente è allegata alla richiesta di realizzazione passo carrabile del Sig./Sig.ra

Pietramontecorvino

Firma
